



4086/13

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 1

ESENTE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Oggetto

Dott. GIUSEPPE SALME' - Presidente -

Dott. SALVATORE DI PALMA - Consigliere -

Dott. PIETRO CAMPANILE - Consigliere -

Dott. GIACINTO BISOGNI - Consigliere -

Dott. ANDREA SCALDAFERRI - Rel. Consigliere -

EQUA
RIPARAZIONE PER
VIOLAZ. DEL
TERMINE RAGION.
DEL PROCES

Ud. 14/11/2012 - PU

R.G.N. 18772/2011

Rep.

Acc. 4086
AMV

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 18772-2011 proposto da:

SCARSELLI GIUSEPPINA (SCRGPP3P49G702K) elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA ACQUEDOTTO PAOLO 22, presso il
Sig. BIAGIO MARINELLI, rappresentata e difesa dall'avvocato
MOSCIONI ANNA RITA giusta procura in calce al ricorso;

- *ricorrente* -

contro

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
80415740580;

- *intimato* -

8212
12



avverso il decreto nel procedimento n. 1069/2010 della CORTE D'APPELLO di GENOVA dell'11/02/2011, depositata il 16/05/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/11/2012 dal Consigliere Relatore Dott. ANDREA SCALDAFERRI;

è presente il P.G. in persona del Dott. IMMACOLATA ZENO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso PQR.

In fatto e in diritto

rilevato che, con ricorso alla Corte d'appello di Genova, Giuseppina Scarselli proponeva domanda di equa riparazione ai sensi della legge n.89/2001 per violazione dell'art.6 della C.E.D.U. a causa della irragionevole durata del giudizio da lui instaurato dinanzi al T.A.R. Toscana nel giugno 1998, definito nel febbraio 2010;

che con il decreto indicato in epigrafe la Corte d'appello, rilevata la mancanza di prova della presentazione nel procedimento presupposto dell'istanza di prelievo prescritta dall'art.54 del D.L. n.112/2008 convertito in legge n.133/2008, ha dichiarato improponibile la domanda di equa riparazione;

che avverso tale decreto Giuseppina Scarselli ha proposto ricorso per cassazione affidato ad unico motivo;

che il Ministero dell'Economia e Finanze non ha svolto difese;

considerato che il Collegio ha deliberato l'adozione di una motivazione semplificata;

rilevato che il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione di norme di diritto (articolo 54 decreto legge n.112/08 conv.in legge n.133/08, artt.6.1 C.F.D.U. e 2 legge n.89/2001) per avere la Corte di



merito applicato retroattivamente la causa di improponibilità prevista dall'art.54 ad un giudizio promosso prima della sua entrata in vigore;

ritenuto che il ricorso è fondato, nei limiti delle considerazioni che seguono;

che questa Corte ha già affermato (cfr.Scz.6 n.5914/12; n.5317/11), in relazione a domande di equa riparazione, proposte dopo l'entrata in vigore -il 25 giugno 2008- dell'art.54 del D.L.n.112/2008, per irragionevole durata di giudizi amministrativi introdotti prima ed ancora pendenti a tale data, come l'innovazione introdotta dalla suddetta norma –che ha attribuito alla presentazione dell'istanza di prelievo gli effetti, costantemente esclusi dalla giurisprudenza in base all'ordinamento anteriormente vigente, di un “presupposto processuale” della domanda di equa riparazione- non possa incidere sugli atti anteriormente compiuti, e quindi non determini la vanificazione del diritto all'equa riparazione per la durata irragionevole del processo presupposto con riferimento al periodo precedente al 25 giugno 2008; mentre con riferimento al periodo successivo a tale data la domanda di equa riparazione debba ritenersi, alla stregua della nuova fonte normativa, improcedibile, in caso di omessa presentazione dell'istanza sollecitatoria;

che, infatti, posto che di innovazione legislativa si tratta, il fondamentale principio *tempus regit actum* non consente che sulla base di essa si regolino gli effetti di atti processuali già compiuti al momento della sua entrata in vigore; e, d'altra parte, il medesimo principio (in coerenza con il testo e la *ratio* giustificatrice della nuova norma) ne impone l'applicazione alle domande di equa riparazione proposte, come nella specie, dopo la sua entrata in vigore (25.6.2008), limitatamente alla durata del processo presupposto successiva a tale data,



che, dando continuità a tali orientamenti, che il Collegio condivide, l'accoglimento del ricorso segue di necessità, avendo la Corte milanese erroneamente escluso ogni rilevanza, ai fini del calcolo della durata ragionevole e quindi dell'accertamento sulla sussistenza del diritto all'equa riparazione, alla durata del segmento processuale anteriore alla entrata in vigore dell'art.54, dovendo invece limitare la improcedibilità alla parte della domanda di equa riparazione riferita al periodo successivo all'entrata in vigore della nuova normativa (25.6.08);

ritenuto pertanto che il provvedimento impugnato è cassato, e che, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito a norma dell'art.384 c.p.c.

che, considerata la durata del processo presupposto di circa dieci anni (sino al 25 giugno 2008), va osservato come la Corte F.D.U., le cui pronunce costituiscono come noto un fondamentale punto di riferimento per il giudice nazionale nella interpretazione delle disposizioni della C.F.D.U.) in numerosi giudizi di lunga durata davanti alle giurisdizioni amministrative nei quali gli interessati non avevano, come nella specie, sollecitato per molto tempo la trattazione e/o definizione del processo mostrando di avervi scarso interesse, ha liquidato un indennizzo forfetario per l'intera durata del giudizio che, suddiviso per il numero di anni, ha oscillato tra gli importi di € 350,00 e quello di € 550,00 per anno (cfr.procedimenti 675/03; 688/03 e 691/03; 11965/03), pur se in qualche caso non è mancata una liquidazione superiore;

che, alla luce di tali orientamenti della Corte di Strasburgo dettati in casi analoghi, ritiene il collegio che l'importo complessivo dell'indennizzo debba essere fissato, in relazione ad un giudizio durato circa dieci anni, in modo da non scendere al di sotto della soglia di € 5.000: il rispetto dell'obiettivo di assicurare un serio ristoro alla



violazione in esame, alla stregua dei principi elaborati in sede europea, impone dunque di liquidare in tale misura la riparazione dovuta al ricorrente;

che a tale somma debbono aggiungersi gli interessi legali dalla domanda e le spese del doppio grado, che si liquidano come in dispositivo, tenendo conto, limitatamente al giudizio di legittimità (cfr.S.U.n.17406/12), di quanto stabilito dal D.M. 20 luglio 2012 in attuazione dell'art.9 comma 2 D.L. n.1/2012 conv. in Legge n.271/2012 (in particolare dei parametri indicati dalla Tabella A- Avvocati per lo scaglione di riferimento, dei criteri di valutazione previsti dall'art.4 c della riduzione prevista dall'art.9 del Decreto citato).

P.Q.M.

Am

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna il Ministero dell'Economia e Finanze al pagamento in favore della ricorrente della somma di € 5.000,00 oltre interessi legali su detta somma dalla domanda; condanna inoltre il Ministero al rimborso in favore della ricorrente delle spese del giudizio di merito, liquidate in complessivi € 1140,00 –di cui € 490,00 per onorari e € 600,00 per diritti- oltre spese generali ed accessori di legge, e delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate in € 292,50 per compenso e € 100,00 per esborsi, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio della sesta sezione civile della Corte Suprema di Cassazione il 14 novembre 2012.

L'estensore

[Handwritten signature]

Il presidente

[Handwritten signature]

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

099. 19 FEB. 2013



Il Funzionario Giudiziario
Luise PASSINETTI

[Handwritten signature]